

Segreteria Organizzativa

Roma 28 Agosto 2015

A tutte le Amministrazioni
del comparto Regioni – AA.LL.
Loro sedi
a mezzo email

Oggetto: titolarità del Dicap (snalcc fenal sulpm).

Si informano Codeste Amministrazioni che, con ordinanza del 5 agosto 2015 che si allega in copia, il Tribunale di Modena, Giudice Unico dott.ssa Rimondini (allegato 1), ha sospeso l'efficacia di tutte le deliberazioni del Congresso Dicap del 9-10 ottobre 2014, comprese quelle che hanno revocato il Coordinatore Generale Dicap del tempo Domenico De Grandis, che hanno nominato in vece di quest'ultimo la sig.ra Laura Brindasso e che hanno abrogato il regolamento di attuazione del Dicap.

Il Tribunale di Modena, pertanto, ha confermato l'orientamento già espresso in occasione della sospensione di tutte le deliberazioni del congresso Dicap del 2013 sia dal G.U. dott. Saracini che dal Tribunale di Modena anche in forma collegiale (allegati 2 e 3).

In virtù del provvedimento Tribunale di Modena del 5 agosto u.s.:

- 1) **il Sig. Domenico De Grandis è ripristinato quale Coordinatore Generale del Dicap;**
- 2) **la Sig.ra Laura Brindasso non può più efficacemente esercitare le funzioni di Coordinatore Generale del Dicap;**
- 3) **la rappresentanza legale del Dicap è esercitata, come da statuto, congiuntamente dai Sigg.ri Domenico De Grandis e Mario Assirelli quali rappresentanti delle due componenti Dicap (Fenal e Sulpl/Sulpm);**
- 4) **come da regolamento di attuazione Dicap, anche a livello decentrato, sono abilitati a parlare in nome per conto e nell'interesse del Dicap, sia i segretari del Sulpm per le politiche relative al personale delle polizie locali e della Fenal per le restanti categorie;**
- 5) **i segretari provinciali sia di Fenal che di Sulpl/Sulpm, rivestendo a tutti i livelli in automatico la carica di co-coordinatori, eserciteranno la rappresentanza a livello territoriale; è assolutamente escluso ogni altro incarico o funzione: il che è confermato dalla circostanza che anche il ccnl in vigore è stato a suo tempo firmato dalle due componenti (allegati 3 e 4);**
- 6) **Ai competenti della polizia locale (sulpm) compete la sola lapolitica della polizia locale.**

Inoltre, alla luce di quest'ultimo provvedimento del Tribunale di Modena, è inoltre chiaro ed evidente che:

- 1) la millantata fusione Fenal- Sulpm non esiste;
- 2) Sulpl è la prosecuzione sotto altro nome del Sulpm e non una cosa diversa come ha tentato di sostenere il Comm. Assirelli in giudizio;
- 3) Il Di.C.C.A.P., Dipartimento Camera di Commercio Autonomie Locali Polizia Municipale (Snalcc Fenal Sulpm), costituito da Snalcc, Fenal e Sulpm/Sulpl, è il soggetto sindacale riconosciuto e legittimato anche da parte dell'Aran che, a più riprese, ha dichiarato :

- *"allo stato attuale sono legittimati a partecipare al tavolo della contrattazione integrativa oltre alla RSU i rappresentanti territoriali delle seguenti OO.SS.: cgil fp cisl fps uil fpl csa regioni autonomie locali e diccap (snalcc fenal sulpm)";*
- è esclusa ogni altra possibile interpretazione e il subentro di altre sigle sindacali, anche all'esito degli asseriti mutamenti associativi;

4) l'attuale Diccap aderisce statutariamente alla Confsal e non all'USAE: sul punto lo statuto Diccap è chiaro e nessuna pubblica amministrazione è legittimata a riconoscere ulteriormente qualsivoglia effetto al rapporto di adesione tra Diccap e Usae.

Invito le Amministrazioni in indirizzo a conformare il loro comportamento alle ordinanze e alle indicazioni che precedono nonché a pretendere che esse siano rispettate da chiunque.

Con espresse riserve di legge.

Salvezze ed azioni di legge illimitate

il segretario nazionale organizzativo
Donato Giglio

